



web site



## Decreti “Ucraina” – “Aiuti” e i bonus edilizi

### 1 PREMESSA

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67 ed entrato in vigore il 22.3.2022, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21.3.2022 n. 21 è stato convertito nella L. 20.5.2022 n. 51, pubblicata sulla G.U. 20.5.2022 n. 117 ed entrata in vigore il 21.5.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”). Questo decreto, pur immediatamente efficace, deve ancora essere convertito in legge.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in tema di bonus edilizi.

### 2. DECRETO “UCRAINA” - DETRAZIONI “EDILIZIE” - IMPRESE CHE EFFETTUANO I LAVORI - CERTIFICAZIONE SOA

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 21/2022 convertito, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:

- **a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016;**
- **a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.**

Le suddette disposizioni non si applicano:

- ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).

#### Possesso della certificazione SOA

Dall’1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, *“l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.



In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, **nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall'1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione** affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi "optabili" previsti dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

### 3. DECRETO "UCRAINA" - DETRAZIONI "EDILIZIE" - INTERVENTI EDILI INIZIATI DAL 28.5.2022 - INDICAZIONE DEL CCNL APPLICATO DAL DATORE DI LAVORO

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l'art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi "edilizi" venga indicato il **contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori**.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. "bonus barriere al 75%"), 120 (credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili"), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "bonus verde") e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i *"lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"* il cui importo è *"complessivamente superiore a 70.000 euro"*.

### 4. DECRETO "AIUTI" - SUPERBONUS DEL 110% - EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI - PROROGA

Per le persone fisiche è **prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari**, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l'art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che **alla data del 30.9.2022** (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

### 5. DECRETO "AIUTI" - DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con l'art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", **dopo una prima cessione** (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) **a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati"**.



SOCIETÀ CONSULENZE AZIENDALI

Società Consulenze Aziendali di Pennetta Francesco & C.

Via Allione 1 – 12038 – Savigliano – CN – Italy

codice fiscale e partita IVA: 01979370044

tel.0172-715158 – fax 0172-713056 – email: info@sca.it – PEC: sca@pec.it

#### Quarta o ultima cessione da parte delle banche

In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022, **un'ultima cessione può essere effettuata dalle banche**, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), **a favore dei "clienti professionali privati"** di cui all'art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), **che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa**, ovvero con la banca capogruppo.